

SCHEDA SINTETICA
Legge 28 agosto 1997, n. 285
"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per
l'infanzia e l'adolescenza"

SCOPO E OBIETTIVO

La legge 1997 n. 285 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del c.d. **Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza** finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale.

Scopo e obiettivo della legge in esame, attraverso la concretizzazione del fondo, è quello di attuare e favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

SOGGETTI DESTINATARI

La legge concerne disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, i destinatari, implicitamente sono, quindi, i bambini e gli adolescenti.

Con riferimento alla realizzazione delle disposizioni in esame i soggetti che concretamente si attivano sono gli enti locali compresi negli ambiti territoriali d'Intervento.

Possono essere individuati, quali ambiti territoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.

BENEFICI

Con la presente legge gli enti locali possono ottenere un finanziamento dietro presentazione di un progetto.

Sono ammessi al finanziamento del Fondo i progetti presentati che perseguono le seguenti finalità:	Le finalità, possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
Realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;	a) erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati; b) l'attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l'accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni; c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento; d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali; e) l'accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di

	<p>handicap fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunità educativo-riabilitative;</p> <p>f) l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 47- ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali possono altresí accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori;</p> <p>g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza, nonché la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti la potestà con figli minori al seguito;</p> <p>h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori;</p> <p>i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali;</p> <p>l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato.</p>
<p>Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia</p>	<p>a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si</p>

	<p>occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;</p> <p>b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.</p> <p>2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.</p>
<p>Realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;</p>	<p>Sostegno e sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.</p> <p>2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre</p>

	1996, n. 567.
Realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;	<p>a) Interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;</p> <p>b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità;</p> <p>c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.</p>
Azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.	

CONDIZIONI DI APPLICABILITA' DELLA LEGGE

La legge 285/97 si sviluppa secondo un disegno fortemente decentrato, ciò in coerenza con il quadro delle competenze istituzionali e nella convinzione che i diversi soggetti debbano entrare in relazione tra loro per la concertazione di una politica unitaria e di un sistema integrato di interventi.

In questa prospettiva le diverse funzioni sono articolate a vari livelli:

A livello nazionale

Il Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce il coordinamento generale della legge, cura il monitoraggio sulla sua applicazione ed effettua la verifica tecnico-politica della spesa.

A livello attuativo pertanto

- definisce la ripartizione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni riservatari, aree urbane dove è particolarmente necessario intervenire a favore dei minori;
- attiva un servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico in collaborazione con il Centro nazionale di documentazione e di analisi sull'infanzia e l'adolescenza

A livello regionale

Le Regioni concorrono all'applicazione della legge:

- garantendo la programmazione di settore attraverso l'emanazione delle linee di indirizzo e delle le priorità degli interventi;
- armonizzando la distribuzione delle risorse attraverso la determinazione degli ambiti territoriali e la costituzione dei Fondi Regionali per l'infanzia e l'adolescenza;
- sviluppando programmi di scambio e formazione interregionale finanziabili nella misura del 5% della quota prevista del Fondo Nazionale ;
- assicurando il monitoraggio e la verifica della spesa;
- definendo ogni tre anni gli ambiti territoriali di intervento.

A livello di ambiti territoriali di intervento

Ogni Regione definisce ogni tre anni gli ambiti territoriali di intervento. L'ambito territoriale è il luogo dell'individuazione dei bisogni, della definizione delle linee di indirizzo, dell'individuazione delle forme di coordinamento tra i diversi soggetti che elaborano progetti formalizzati in accordi di programma. Ogni ambito territoriale definisce un Piano di intervento territoriale triennale.

All'interno degli obiettivi regionali ogni ambito territoriale individua, sulla base dell'analisi dei bisogni effettuata nel territorio, le *priorità di area*.

In ogni ambito viene costituito un Gruppo Tecnico Territoriale (GTT) rappresentativo dei diversi soggetti del territorio interessati all'infanzia e all'adolescenza.

Tale organismo ha il compito di:

- promuovere la diffusione di una corretta informazione sulla L. 285/97;
- facilitare l'avvio dei processi di collaborazione preliminare alla definizione degli accordi di programma ;
- offrire supporto tecnico alla progettazione tramite linee guida generali di intervento;
- essere punto di sintesi per la definizione del Piano Territoriale di Intervento;
- collaborare all'attuazione del monitoraggio dei progetti;
- concorrere alla predisposizione dei percorsi formativi a carattere interregionale e regionale;

A livello di Enti Locali

Gli Enti Locali (Comuni, Comunità Montane e Province), rappresentano i soggetti titolari di progetti immediatamente esecutivi che compongono il Piano di intervento territoriale triennale di ciascun ambito territoriale.

Agli Enti Locali è richiesto lo sforzo di avviare una *progettazione e una gestione partecipata*.

Per questo motivo si prevede a livello locale il ricorso alla stipula di accordi di programma coordinati da un Ente Capofila.

SOGGETTI EROGATORI

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni.

Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, **ogni tre anni**, gli ambiti territoriali di intervento, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

COMMENTO ALLA LEGGE

La Legge 28 agosto 1997 n. 285 '**Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza**' prevede precise linee d'intervento per la promozione dei diritti e del benessere dei minori, un mondo che non aveva avuto fino ad allora piena cittadinanza politica e amministrativa.

La Legge 285/97 si colloca, infatti, nello scenario di attenzione al tema dei minori avviato a livello internazionale con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e rappresenta uno degli atti normativi più significativi del Piano nazionale d'azione.

Allo strumento della Convenzione si aggiungono, altresì, altri atti normativi, primo fra tutti il Piano d'Azione Globale per l'Infanzia, quale documento programmatico e quale "guida" per la stesura dei Piani nazionali per l'infanzia.

- Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989
Traccia nel dettaglio tutti i diritti individuali di ogni persona di età compresa tra 0 e 18 anni, perché possa sviluppare le sue potenzialità e raggiungere la piena realizzazione.
- Legge n. 176 del 27 maggio 1991 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989"
Lo Stato Italiano recepisce formalmente i principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia

- Legge n. 451 del 23 dicembre 1997 "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia"
- **Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva:**

E' il provvedimento che avvia una vasta gamma di interventi legislativi, amministrativi e di promozione culturale da realizzarsi nel biennio in stretta collaborazione tra le Istituzioni centrali dello Stato, le Regioni, le Municipalità e con la partecipazione attiva delle forze del privato-sociale, del volontariato, dell'associazionismo, delle Organizzazioni Non Governative, dalla società civile e in raccordo con le Istituzioni dell'Unione Europea. La legge in esame è, quindi, il provvedimento con cui lo Stato Italiano attua i principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e rappresenta una delle iniziative legislative che compongono il Piano d'Azione e può essere interpretata come proposta di un processo di organizzazione di comunità che prevede un preciso iter di attuazione.

ALTRE OSSERVAZIONI

Il dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri attiva un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della legge.

Il servizio provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati e assiste su richiesta gli enti locali nella elaborazione dei progetti.

DOMANDE PIU' FREQUENTI

1. Cos'è un piano d'intervento territoriale?

Il Piano di intervento territoriale triennale 285/97 è lo strumento di pianificazione locale che definisce il sistema di promozione e protezione, a favore dei soggetti in età evolutiva, che si intende garantire. Contiene elementi di diagnosi e obiettivi, specifica risultati attesi, individua progetti, pianifica risorse, mette in rete responsabilità e servizi.

2. In che modo è ripartito il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza?

Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.

RIFERIMENTI NORMATIVI E NORME COLLEGATE

Legge n. 142/90 - Ordinamento delle autonomie locali.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici per l'adempimento delle azioni previste -

Legge 29 luglio 1975, n. 405 - Istituzione dei consultori familiari –

Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 - Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello stato –

Legge 23 dicembre 1997, n. 451 - Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia –